

Alle Agenzie per il Lavoro

Ad Assolavoro

Ad Assosomm

Alle OO.SS.

NIDIL CGIL

FELSA CISL

UILTEMP

Loro Sedi

CIRCOLARE NR. 9/2025

Oggetto: FONDO DI SOLIDARIETÀ - Termini per la presentazione delle domande di rimborso dell'Assegno di integrazione salariale (AIS) secondo semestre 2025 ed applicazione dei termini per la rendicontazione delle istanze di rimborso AIS 2026.

Si comunica che, nella seduta del 21 ottobre u.s., il Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà ha fissato **il termine ultimo del 31 maggio 2026** per la presentazione di istanze di rimborso AIS relative ad ammortizzatori **attivati nel secondo semestre 2025**.

Il Comitato ha, altresì, deliberato che, **a far data dal 1° gennaio 2026**, per le istanze di rimborso dell'**AIS relativa ad ammortizzatori attivati a partire dal primo gennaio 2026**, troverà applicazione la previsione procedurale, già precedentemente approvata nella seduta del Comitato di gestione e controllo del 21 gennaio 2021 (che ha fissato, al 1° marzo 2021, l'entrata in vigore delle nuove procedure SAR e AIS, approvate il 15 ottobre 2020); alla luce di tale previsione le ApL dovranno rendicontare i rimborsi dell'AIS entro **90 giorni dalla corresponsione del trattamento**, secondo la seguente modalità:

- per gli **Assegni di Integrazione Salariale di durata pari o inferiore a tre mesi**, il rimborso deve essere richiesto al Fondo in un'unica soluzione, entro novanta giorni dall'ultima mensilità corrisposta, comprensiva del trattamento di ammortizzatore erogato
 - esempio: CIG autorizzata dal 01/01/2026 al 31/03/2026, presentazione istanza entro il 30/6/2026
- per gli **Assegni di Integrazione Salariale di durata superiore a tre mesi**, il rimborso deve essere richiesto al Fondo su base trimestrale, entro novanta giorni dall'ultima mensilità comprensiva del trattamento AIS erogato
 - esempio: CIG autorizzata dal 01/01/2026 al 31/05/2026, il periodo dall'01/01/2026 al 31/03/2026, dovrà essere rendicontato entro il 30/06/2026 e il periodo dall'01/04/2026 al 31/05/2026, dovrà essere rendicontato entro il 31/08/2026.

- Per le istanze di rimborso **AIS relativa ad ammortizzatori attivati nel 2025, la cui durata prosegue fino al 28 febbraio 2026**, le ApL possono rendicontare anche le mensilità di gennaio e febbraio entro il **termine ultimo di miglior favore del 31 maggio 2026**.
 - Esempio: CIG autorizzata dal 01/11/2025 al 31/01/2026, da rendicontare entro il 31 maggio 2026;
 - Esempio: CIG autorizzata dal 01/12/2025 al 28/02/2026, da rendicontare entro il 31 maggio 2026;
- Le successive mensilità corrisposte, comprensive del trattamento AIS, seguiranno la regola generale dei 90 giorni sopra esposta.
 - Esempio: CIG autorizzata dal 31/03/2026 al 30/06/2026, presentazione istanza entro il 30/09/2026.

Si sottolinea che l'applicazione dei suddetti termini è stata ritenuta necessaria per monitorare in maniera più puntuale la sostenibilità finanziaria del Fondo di Solidarietà rispetto alle richieste dell'anno di competenza della Cassa, nonché per ridurre i tempi di rendicontazione delle prestazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come segnalato dalla stessa Autorità vigilante.

Si coglie, infine, l'occasione per ricordare che il **16 gennaio 2026** scade il termine per rendicontare le istanze **AIS con ammortizzatore sociale attivato dal primo gennaio 2025 al 30 giugno 2025**, come comunicato con circolare nr. 3 del 21 marzo 2025 prot. Reg.Uff.2025.U.0040710.

Si suggerisce alle Agenzie di scadenzare il più possibile le attività di rendicontazione al Fondo, dando priorità alle domande relative al primo semestre 2025, onde evitare sovraccarichi della piattaforma e favorire una gestione più efficace degli eventuali supporti operativi che dovessero essere richiesti al Fondo.

Fin d'ora vi segnaliamo la nostra più ampia collaborazione e vi ricordiamo, anche alla luce di criticità segnalate in occasione delle precedenti scadenze di rendicontazione, che ogni istanza di rimborso, secondo le procedure vigenti a suo tempo approvate, dovrà far riferimento ad una singola unità produttiva dell'utilizzatore e ai relativi documenti e lavoratori specificamente impiegati in tale Unità, dovendo il Fondo rendicontare al Ministero la prestazione relativa alla Cassa e ai lavoratori, per specifica unità produttiva, ognuna con uno specifico identificativo istanza in funzione dell'autorizzazione dell'ammortizzatore, e non in via cumulativa delle diverse unità produttive dello stesso utilizzatore.

Cordiali saluti,

Il Direttore del Fondo di Solidarietà
Tiziana Cardone

